

**PIANO TRIENNALE 2021-2023**

**IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

*ai sensi della Legge n. 190/2012 e successive modifiche*

**INDICE**

Sommario

[PARTE GENERALE 4](#_Toc78294838)

[*1.* *Riferimenti normativi e atti d’indirizzo che hanno portato allo sviluppo della disciplina dell’anticorruzione e della trasparenza* 4](#_Toc78294839)

[*2.* *Introduzione al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.* 6](#_Toc78294840)

[*3.* *La nozione di corruzione prevista della Legge n. 190/2012* 7](#_Toc78294841)

[4. *La società ZITAC S.p.A.* 12](#_Toc78294842)

[PARTE SPECIALE 16](#_Toc78294843)

[I - Sezione in materia di Anticorruzione 16](#_Toc78294844)

[1. *Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione* 16](#_Toc78294845)

[2. *Programmazione delle misure e soggetti coinvolti* 16](#_Toc78294846)

[3. *Il Codice etico e di comportamento* 16](#_Toc78294847)

[4. *Inconferibilità e incompatibilità specifiche per incarichi di amministratore e per incarichi dirigenziali.* 17](#_Toc78294848)

[5. *Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)* 20](#_Toc78294849)

[6. *Pubblicità delle misure* 22](#_Toc78294850)

[7. *La Formazione* 22](#_Toc78294851)

[8. *La tutela del dipendente che segnala gli illeciti (c.d. Whistelblower)* 23](#_Toc78294852)

[***Procedura*** ***Whistelblower.*** 24](#_Toc78294853)

[9. *Rotazione degli incarichi o misure alternative* 24](#_Toc78294854)

[10. *Conflitto d’interessi (anche solo potenziale)* 24](#_Toc78294855)

[11. *Il sistema di monitoraggio* 25](#_Toc78294856)

[12. *I contenuti minimi delle misure: analisi, mappatura, valutazione e trattamento del rischio corruzione* 26](#_Toc78294857)

[***12.1*** ***L’attività di analisi*** 26](#_Toc78294858)

[**12.2** ***La valutazione e il trattamento del rischio in relazione alle attività sensibili*** 30](#_Toc78294859)

[Rischio di corruzione = Probabilità dell’evento x Impatto 30](#_Toc78294860)

[***- Procedimenti di autorizzazione e di concessione (A.1)*** 32](#_Toc78294861)

[***- Procedimenti per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (A. 2).*** 33](#_Toc78294862)

[***- Procedimento per la concessione e l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (A.3).*** 35](#_Toc78294863)

[***- Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera (A.4).*** 35](#_Toc78294864)

[***- Gestione di erogazioni, sovvenzioni o contributi comunque denominati (A.5).*** 36](#_Toc78294865)

[Trattamento del rischio. 37](#_Toc78294866)

[***- Gestione dei rapporti e dei flussi finanziari (A.6)*** 38](#_Toc78294867)

[**- *Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni* (A.7).** 39](#_Toc78294868)

[II - Sezione in materia di Trasparenza 42](#_Toc78294869)

[*1.* *Trasparenza e pubblicazione degli atti* 42](#_Toc78294870)

[- *Obblighi di pubblicazione specifici per le Stazioni Appaltanti*. 42](#_Toc78294871)

[2. Obblighi di pubblicazione da parte delle società a controllo pubblico. 43](#_Toc78294872)

[*3.* *Sito web di Zitac S.p.A. e introduzione della sezione “Società trasparente”* 46](#_Toc78294873)

[*4.* *L’accesso generalizzato* 46](#_Toc78294874)

***ALLEGATI***

***Allegato 1 - Codice etico e di comportamento***

***Allegato 2 - Modulo per il segnalatore (c.d. Whistelblower)***

***Allegato 3 - Sezione Società trasparente***

***Allegato 4 - Analisi del rischio corruzione***

**GLOSSARIO**

|  |  |
| --- | --- |
| **Acronimo / temine** | **Definizione** |
| **ANAC** | Autorità nazionale anticorruzione |
| **PNA** | Piano nazionale anticorruzione |
| **PTPCT** | Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza  |
| **RPCT** | Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza  |
| **OIV** | Organismi Indipendenti di Valutazione |

**PARTE GENERALE**

1. ***Riferimenti normativi e atti d’indirizzo che hanno portato allo sviluppo della disciplina dell’anticorruzione e della trasparenza***

In attuazione dell’articolo 6 della Convenzione ONU contro la corruzione del 31 ottobre 2003 (ratificata con Legge 3 agosto 2009, n. 116) ed in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999, ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n. 110, il Parlamento italiano ha approvato la Legge 6 novembre 2012 n. 190 (così detta Legge Severino), recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, entrata in vigore il 28 novembre 2012.

In attuazione della citata Legge n. 190/2012, con Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - in tema di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - è stata introdotta la nozione di Trasparenza dell’attività amministrativa, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche, assicurata mediante la pubblicazione nei siti web istituzionali di dati ed informazioni.

Successivamente, con il D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, è stato ridisegnato l’assetto istituzionale incentrando nell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) e nel suo Presidente il sistema della regolamentazione e della vigilanza in materia di prevenzione della corruzione ed è stato attribuito alla sola Autorità il compito di predisporre un Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Nell’impianto normativo sin qui descritto, il PNA costituisce vera e propria linea guida e di indirizzo per le singole amministrazioni, chiamate a adottare propri Piani per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza con efficacia triennale (PTCT).

La disciplina dell’anticorruzione e della trasparenza risulta particolarmente complessa, con particolare riferimento all’ambito di applicazione soggettivo e, più nel dettaglio, con riferimento alle società partecipate o controllate dalla Pubblica Amministrazione.

Per tale motivo l’ANAC ha pubblicato due rilevanti delibere, la prima la n. 8 del 2015 e, più recentemente la n. 1134 del 2017, che dettano le Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni e da enti pubblici economici. Da ultimo, la delibera ANAC n. 1064 del 2019 ha dettato le linee guida aggiornate mediante il nuovo Piano Nazionale Anticorruzione.

Secondo tali Linee Guida gli enti pubblici economici sono da ritenersi tra i soggetti destinatari della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, in quanto enti che perseguono finalità pubbliche esposti a rischi che il legislatore ha inteso prevenire. Non solo, anche le società controllate da enti pubblici economici sono tenute all’adozione del PTCT e a rispettare gli obblighi di trasparenza, nei limiti che verranno meglio descritti oltre.

I riferimenti normativi di maggiore rilievo con riferimento a quanto trattato nel presente Piano sono:

* D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” (T.U. Pubblico Impiego).
* Legge 16 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” (Legge Anticorruzione).
* D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
* D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 recante “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190 del 2012”.
* Legge Regionale Veneto 8 agosto 2014, n. 24 “Norme in materia di società partecipate da enti regionali”.
* D.lgs. 25 marzo 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.
* D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”.
* D.lgs. 19 ottobre 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”.
* Legge 30 novembre 2017, n. 179 “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (tutela del così detto *Whistelblower*).
* Delibera ANAC 28 dicembre 2016, n. 1309 “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del D.lgs. n. 33/2013”.
* Delibera ANAC 29 dicembre 2016, n. 1310 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”.
* Delibera ANAC 8 novembre 2017, n. 1134 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.
* Delibera ANAC 13 novembre 2019 n. 1064 “Piano Nazionale Anticorruzione 2019” con relativi allegati e “relazione illustrativa”.

\*\*\*

1. ***Introduzione al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza.***

Il presente Piano triennale costituisce la naturale continuazione e l’aggiornamento del precedente Piano adottato per il triennio 2018-2020, ed osserva quanto disposto dalla L. 190/2012, dalle Delibere ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, n. 1134 dell’8 novembre 2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici” e n. 1064 del 13 novembre 2019.

Il PTPC è finalizzato a garantire l’attuazione da parte della Società del principio generale di anticorruzione di cui alla L. n. 190/2012. In particolare, la **nozione di corruzione** rilevante ai fini dell’applicazione della normativa europea e nazionale, nonché del presente Piano, ha una valenza più ampia rispetto a quella penalistica e comprende, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui al Libro II, Titolo II, Capo I del Codice Penale, anche tutte le fattispecie nelle quali, a prescindere dalla rilevanza penale, emerga un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero quando la regolarità della funzione amministrativa sia turbata dall’esterno, anche qualora tale azione si configuri solo come tentativo.

Il PTPCT fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il rischio medesimo.

Il Piano secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 9 della legge, risponde, in generale, alle seguenti esigenze:

a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell’ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;

b) prevedere, per le attività individuate ai sensi della lettera a), meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;

c) prevedere, con particolare riguardo alle attività individuate ai sensi della lettera a), obblighi di informazione nei confronti del Responsabile, individuato ai sensi del comma 7, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull’osservanza del piano;

d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;

e) monitorare i rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione;

f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione di Zitac S.p.A., in particolare, è stato redatto allo scopo di attuare efficaci strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità:

* valutando il livello espositivo dell’Azienda;
* verificando l’efficacia delle misure poste in essere, ovvero le procedure in uso in Azienda;
* pianificando le azioni correttive per migliorare quelle già esistenti.

Gli adempimenti previsti dal PNA in capo agli enti di diritto privato, controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni, possono essere così sintetizzati:

* nomina di un Responsabile per l’attuazione dei Piani di Prevenzione della Corruzione e l’individuazione degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV);
* implementazione del Modello Organizzativo di Gestione e controllo (MOG) ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, ove adottato dalla società, attraverso l’adozione di Piani di Prevenzione della Corruzione (P.P.C.);
* adempimenti di trasparenza;
* misure relative all’inconferibilità di incarichi;
* misure relative all’incompatibilità;
* misure relative a commissioni, uffici e incarichi in caso di delitti contro la P.A.

\*\*\*

1. ***La nozione di corruzione prevista della Legge n. 190/2012***

La nozione di corruzione che viene richiamata sia dalla Legge n. 190/2012 che dal Piano Nazionale Anticorruzione ha un’accezione ampia ed è comprensiva delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319, e 319 *ter* c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Per completezza, anche al fine di consentire una migliore lettura del presente Piano anticorruzione, appare opportuno fare un accenno alle condotte delittuose che possono avere rilevanza, tra cui vi sono:

* **Peculato (art. 314 c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si appropria illegittimamente di una somma di denaro ovvero di altra cosa mobile altrui della quale ne abbia la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio.

* **Peculato mediante profitto dell’errore altrui (art. 316 c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nel corso dello svolgimento delle sue funzioni o del suo servizio, profitti dell’errore altrui al fine di trattenere o ricevere indebitamente per sé o per un terzo, una somma di denaro o un’altra cosa mobile altrui.

* **Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui, dopo avere legittimamente ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta; nessun rilievo assume il fatto che l’attività programmata si sia comunque svolta).

* **Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.)**

Il Reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

A nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il Reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti.

Questa ipotesi di Reato è residuale rispetto alla più grave fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa aggravata per il percepimento di erogazioni pubbliche.

* **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o a un terzo denaro o altre utilità.

* **Corruzione per l’esercizio della funzione (artt. 318 e 321 c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

* **Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio (artt. 319 c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve per sé o per un terzo, in denaro o altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta o ne accetta la promessa.

* **Corruzione in atti giudiziari (artt. 319-ter, comma 2, e 321 c.p.)**

Il Reato si potrebbe configurare nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Il Reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

* **Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, salvo che il fatto costituisca più grave reato; è altresì punito il soggetto che dà o promette denaro o altra utilità[[1]](#footnote-1). La fattispecie de qua si distingue dal reato di concussione per l’assenza di una chiara condotta coercitiva da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di pubblico servizio, poiché il destinatario resta comunque titolare di una certa “libertà” (almeno parziale) di scelta.

* **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Vi incorre chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, se l'offerta o la promessa è fatta per indurre ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

Vi incorre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Vi incorre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319 c.p.

* **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità**[[2]](#footnote-2)**, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità Europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri(art. 322-bis c.p.)**

I Reati presupposto di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione rilevano anche nel caso che siano commessi nei confronti di:

* membri della Commissione delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità Europee;
* funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
* persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
* membri e addetti di enti costituiti sulla base di Trattati istitutivi delle Comunità Europee;
* coloro che, nell’ambito degli altri Stati membri dell’Unione europea svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
* giudici, procuratori, procuratori aggiunti, funzionari e agenti della Corte penale internazionale, persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, membri ed addetti a enti costituiti sulla base del trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
* alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
* ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

* alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
* a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, ed agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

* **Abuso d’ufficio (art. 323 c.p.)**

Il Reato si configura quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, nell’esercizio delle sue funzioni ovvero del suo servizio, tiene un comportamento che si sostanzia nella violazione di una o più norme di legge o di un regolamento ovvero nel mancato rispetto del divieto di astensione in presenza di un interesse proprio, di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti dal Legislatore. Tale condotta del soggetto agente “qualificato”, ai fini della realizzazione del delitto in trattazione, viene posta in essere al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecando a terzi un danno (anche di carattere non esclusivamente patrimoniale).

Pertanto, la norma punisce, ad esempio, un incaricato di pubblico servizio che, nell’esercizio della sua attività, non si astenga dall’attivarsi nonostante vi sia un c.d. conflitto di interessi al fine di procurare - anche indirettamente - alla Società un ingiusto vantaggio patrimoniale, ovvero arreca un danno a una società concorrente.

* **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

La norma punisce chiunque sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*.*

* **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui un soggetto commette frode nell’esecuzione dei contratti di fornitura o nell’adempimento degli altri obblighi contrattuali derivanti dalla stipulazione di contratti di pubbliche forniture. Pertanto, la norma punisce tutte le condotte caratterizzate da modalità elusive degli obblighi contrattuali assunti nei confronti dello Stato o di altro ente pubblico.

* **Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all’Unione Europea).

Il Reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (per esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l’aggiudicazione della gara stessa.

* **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui la truffa sia attuata per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Questa fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

* **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)**

Il Reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. È prevista un’aggravante nel caso in cui il fatto sia commesso con furto od indebito utilizzo dell’identità digitale.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

\*\*\*

1. ***La società ZITAC S.p.A.***

Zitac S.p.A., società di trasformazione urbana è stata costituita il 25/10/2002 ai sensi dell’art. 22 Legge n. 142/1990 e dell’art. 120 T.U, n. 267/2000 nella forma della Società per Azioni tra: **Comune di Cittadella** (quota composta da 12.750 azioni pari al **58,75 %** del capitale sociale e ad euro 127.500 nominali); **Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova** (quota composta da 7.250 pari al **33,41 %** del capitale sociali e ad euro 72.500 nominali); **Unione Provinciale Artigiani Confartigianato Padova** (quota composta da 650 azioni, pari al 3 % del capitale sociale ed euro 6.500 nominali); **Confederazione Italiana Imprese Commerciali Turistiche e Servizi** (quota composta da 650 azioni, pari al **3 %** del capitale sociale ed euro 6.500 nominali); **Interporto Padova S.p.A.** (quota composta da 400 azioni, pari all’**1,84 %** del capitale sociale e ad euro 4.000 nominali).

La società può essere descritta come un vicolo societario partecipato da enti pubblici interessati a dare esecuzione al P.I.P. (piano interventi produttivi) nel Comune di Cittadella. In particolare, oggetto dell’intervento sono due aree industriali site nel predetto Comune, l’area “Santa Croce Bigolina” rispetto alla quale le vendite si sono concluse nel corso dell’esercizio 2009 e l’area “Rometta” ancora in corso di realizzazione con sospensione delle attività a causa delle difficoltà finanziarie della società.

Nel periodo 2014-2016, la Società ha rappresentato alle Banche finanziatrici come negli anni precedenti i mercati di riferimento abbiano risentito dell’aggravamento della generale congiuntura economica e della significativa diminuzione degli investimenti privati in ambito immobiliare-industriale, con conseguente contrazione del volume di affari del settore medesimo: con la conseguenza che, nonostante il costante impegno profuso dagli organi sociali nell’ottimizzazione dei processi commerciali e nel contenimento dei costi di gestione, non sia stato possibile evitare un rilevante e crescente livello di indebitamento nei confronti delle banche.

La Società, in quanto società di trasformazione urbana, deve mantenere la forma di Società per Azioni ed essere partecipata da enti pubblici o da soggetti sottoposti alla disciplina pubblicistica, ed è stata posta in liquidazione in data 29 novembre 2016 (registrazione del registro delle Imprese avvenuta il 16/12/2016).

Nell’ambito del processo di Ristrutturazione, la Società ha pertanto predisposto un piano industriale per il periodo 2016 - 2022 (incluso) approvato dai liquidatori in data 14 marzo 2016, destinato alla valorizzazione dei terreni di proprietà (i “Terreni”) attraverso la esecuzione delle opere che ne determinano la trasformazione urbanistica, da area Agricola ad area Produttiva, come previsto nel P.I.P., a supporto del quale è stato altresì elaborato un piano economico finanziario (il “Piano di Ristrutturazione”), finalizzato al risanamento dell’esposizione debitoria e al riequilibrio della situazione finanziaria della Società ed idoneo a soddisfare integralmente i creditori estranei all’Accordo.

Nell’ambito del Piano di Ristrutturazione *ex* art. 182 *bis* L.F. è stato previsto:

i) di realizzare le opere necessarie alla trasformazione urbanistica, da area Agricola ad area Produttiva, di tutti i Terreni, come previsto nel P.I.P.;

(ii) di vendere tutti i Terreni;

(iii) di rinegoziare l’indebitamento finanziario complessivo, ottenendo altresì dalle Banche in parte una parziale ma significativa rinuncia ai crediti nonché il “*Pactum de non petendo”* (in base al quale le creditrici si impegnano a non chiedere il pagamento dei debiti prima di un determinato termine);

In data 31 marzo 2017 veniva sottoscritto l’accordo di ristrutturazione del debito, poi omologato dal Tribunale di Padova in data 1 giugno 2017.

Si precisa che le opere di urbanizzazione del P.I.P. Rometta sono state fin dalla fase di progettazione iniziale suddivise in stralci. Più in particolare, il P.I.P. era stato suddiviso in quattro stralci: il primo costituito dalla parte centrale, il secondo stralcio costituito esclusivamente da una parte della strada principale alla cui realizzazione contribuisce finanziariamente il comune di Tombolo, il terzo stralcio costituito dalla parte sud dell’area, il quarto stralcio costituito dalla parte nord.

La realizzazione del primo stralcio si è conclusa con il collaudo parziale avvenuto nell’anno 2012. Successivamente sono state affidate con distinte procedure di appalto le opere del secondo e terzo stralcio. Purtroppo, le aziende appaltatrici sono state assoggettate a procedure concorsuali e i due contratti di appalto sono stati risolti per inadempimento delle appaltatrici. A seguito all’entrata in vigore della Legge n. 98/2013, il secondo ed il terzo stralcio sono stati suddivisi ciascuno in ulteriori due lotti funzionali: terzo stralcio A e B (con una suddivisione in due zone distinte) e secondo stralcio C e D (con una suddivisione orizzontale sul piano: opere sotterranee e opere superficiali).

La società Zitac S.p.A. è partecipata nel capitale sociale da enti pubblici, tra cui, a livello maggioritario, dal Comune di Cittadella, e può pertanto definirsi, pacificamente, una società a controllo pubblico.

Il Collegio dei Liquidatori, alla data di adozione del presente, è composto da due liquidatori: il presidente Avv. Andrea Bertollo e un liquidatore con deleghe Arch. Maria Arvalli.

Il collegio sindacale è composto dai tre membri effettivi, in carica fino alla data di approvazione del bilancio al 31/12/2020: Dott. Gianluigi Cirilli (Presidente); Dott. Alberto Galesso (effettivo); Dott.ssa Diana Cristante (effettivo); Dott. Stefano Tosato (supplente); Dott.ssa Giada Maistro (supplente). Revisore legale è la Dott.ssa Antonella Crivellaro.

Con riferimento alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza è stata individuata e nominata l’Arch. Maria Arvalli, componente del collegio dei liquidatori della società.

L’intera organizzazione aziendale è gestita da liberi professionisti esterni alla società, che hanno in essere con la società contratti di consulenza, secondo i ruoli di seguito descritti:

**Collegio dei Liquidatori**

**Avv. Andrea Bertollo**

Presidente del Collegio dei Liquidatori

**Arch. Maria Arvalli**

Liquidatore e RPTC

e

-----------------------------------------------------------

**Avv. Andrea Bertollo**

R.U.P. del procedimento amministrativo

Progettisti - Collaudatori

e R.U.P. nominati per i singoli stralci **\***

**Dott. Fausto Zanon**

consulente per elaborazione dati fiscali stesura bilancio adempimenti fiscali

**\*** I nominativi dei professionisti incaricati per le varie funzioni svolte nell’ambito di ciascuno stralcio sono reperibili nella Sezione Società Trasparente - Appalti, dove vengono pubblicati i vari conferimenti d’incarico.

La società lavora anche con altri collaboratori quali geometri, ingegneri, avvocati, notai, ma per prestazioni specifiche.

# **PARTE SPECIALE**

# **I - Sezione in materia di Anticorruzione**

1. ***Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione***

Secondo le Linee Guida dettate dall’ANAC (delibera n. 1134 del 2017), in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti, le società integrano, ove adottato, il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo “MOG 231” con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della Legge n. 190 del 2012.

Il comma 2-bis dell’art. 1 della Legge n. 190/2012, introdotto dal D.lgs. n. 97/2016, ha reso obbligatoria l’adozione delle misure integrative del “modello 231”, a condizione che l’ente lo abbia adottato, altrimenti vi sarebbe un’alterazione dell’impostazione del Decreto 231, fondato sulla facoltatività del MOG. Per l’ANAC tale adozione, ove le società non vi abbiano già provveduto, è però fortemente raccomandata, almeno contestualmente alle misure integrative anticorruzione. Secondo l’Autorità, le società che decidano di non adottare il “modello 231” e di limitarsi all’adozione del documento contenente le misure anticorruzione dovranno motivare tale decisione. L’ANAC, in sede di vigilanza, verificherà quindi l’adozione e la qualità delle misure di prevenzione della corruzione.

Zitac S.p.A. non ha adottato un modello organizzativo e, alla luce della procedura di liquidazione e dell’accordo di ristrutturazione del debito, finalizzato alla realizzazione delle ultime opere in programma e alla vendita di tutti i terreni, ha valutato come sufficiente la predisposizione del presente Piano e delle misure per la prevenzione della corruzione.

\*\*\*

1. ***Programmazione delle misure e soggetti coinvolti***

Le misure volte alla prevenzione della corruzione previste dalla Legge n. 190/2012 sono elaborate dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza e sono adottate dall’organo di indirizzo della società (il collegio dei liquidatori).

In capo al RPCT viene individuata anche la figura del Responsabile della trasmissione e pubblicazione di documenti, informazioni e dati.

\*\*\*

1. ***Il Codice etico e di comportamento***

Zitac adotta un **Codice etico** **e di comportamento** che costituisce parte integrante del presente Piano (**Allegato 1**), in forza del quale i collaboratori, i consulenti e gli eventuali dipendenti della società rispettano le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti. In particolare, i collaboratori della società e gli eventuali dipendenti rispettano le prescrizioni contenute nel PTCT, prestano la loro collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e segnalano eventuali situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza.

Il Codice etico e di comportamento è finalizzato a garantire, in generale, il pieno rispetto della legalità, prevedendo espressamente la possibilità di sanzioni disciplinari nell’ipotesi di mancata osservanza delle regole in esso contenute.

\*\*\*

1. ***Inconferibilità e incompatibilità specifiche per incarichi di amministratore e per incarichi dirigenziali.***

La L. n. 190/2012 contiene una serie di disposizioni in materia di *incompatibilità* degli incarichi nelle pubbliche amministrazione e una delega al governo per l’aggiornamento della materia, attuata dal Governo con il D.lgs. n. 39/2013 che disciplina i casi di *inconferibilità* ed *incompatibilità* di incarichi. L’ambito di applicazione comprende non solo le pubbliche amministrazioni ma anche gli enti di diritto privato partecipati nel capitale sociale.

Per **inconferibilità** si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per reati contro la pubblica amministrazione. L’inconferibilità è una condizione non risolvibile di contrasto tra diverse situazioni o status.

Per quanto concerne le società in controllo pubblico, le cause di inconferibilità sono le seguenti:

- condanna anche non passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione (art. 3, co. 1, lett. d) D.Lgs. n. 39/2013), che comporta l’impossibilità di assumere incarichi dirigenziali, interni o esterni, comunque denominati, nonché incarichi di amministratore

- per precedenti incarichi politici svolti nei due anni precedenti quali componenti di giunta o consiglio regionale che conferisce l’incarico, componenti di giunta o consiglio di provincia o di comune con più di 15.000 abitanti, presidente o amministratore delegato di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione o da parte delle predette tipologie di enti locali (art. 7, co. 1, D.Lgs. n. 39/2013)

L’**incompatibilità**, invece, fa sorgere in capo al soggetto cui viene conferito l’incarico l’obbligo di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi o lo svolgimento di attività professionali o cariche politiche. L’incompatibilità è, dunque, una condizione risolvibile di contrasto tra diverse ed è risolvibile mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi o delle cariche che la legge ha considerato incompatibili.

In particolare, la fonte normativa richiede che all’interno delle società sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall’art. 1, co. 2, lett. l), del D.lgs. n. 39/2013 - e cioè “gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell’attività dell’ente comunque denominato” - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali.

In forza delle disposizioni di legge citate, la società adotta le misure necessarie ad assicurare che:

a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell’incarico;

b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico o di incompatibilità;

c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un’attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalla pubblica amministrazione controllante, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesima.

Il D.lgs. n. 39/2013 prevede, in tal senso, le seguenti ipotesi di ***incompatibilità specifiche*** per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali:

- art. 9, riguardante le “incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali” e, in particolare, il comma 2;

- art. 11, relativo a “incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali” ed in particolare i comma 2 e 3;

- art. 13, recante “incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali”; - art. 14, co. 1 e 2, lett. a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l’art. 12 dello stesso decreto relativo alle “incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali”.

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall’art. 11, co. 8, del D.lgs. n. 175/2016, ai sensi del quale “gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l’obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall’applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori

***Procedura riferita all’incompatibilità e all’incompatibilità di incarichi***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Tipo di incompatibilità******/******inconferibilità*** | ***Procedura*** |
| Dei componenti degli organi amministrativi\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Dei Dirigenti (o soggetti con funzioni dirigenziali, comunque denominati) | * La legge prevede che l’ente controllante con potere di nomina adotti una specifica procedura.
* In ogni caso, al fine di garantire la massima trasparenza, Zitac richiede che i componenti dell’organo amministrativo (i Liquidatori) dichiarino l’assenza di cause d’incompatibilità e di inconferibilità previste dalla legge e rinnovino la dichiarazione per iscritto al Responsabile anticorruzione e trasparenza una volta l’anno. Il RPCT, quale liquidatore, indirizza la dichiarazione al Presidente, al fine del controllo che, laddove vi siano cause d’incompatibilità ne darà comunicazione all’ente controllante (Comune di Cittadella).
* Il Responsabile anticorruzione e trasparenza avvia il procedimento di accertamento di eventuali situazioni di inconferibilità / incompatibilità e provvede alla contestazione all’interessato. Nel solo caso di inconferibilità il procedimento viene comunicato ed avviato in capo all’ente controllante.
* Il Responsabile anticorruzione e trasparenza comunica eventuali cause di incompatibilità rilevate ad ANAC.

\*\*\** Nel caso in cui Zitac dovesse, in futuro, implementare il proprio organico e avere necessità di conferire incarichi dirigenziali, effettuerà, in sede di selezione, tutte le attività di controllo volte all’accertamento dell’assenza di cause d’incompatibilità dell’incarico, provvedendo altresì a richiedere una dichiarazione almeno una volta l’anno in ordine alla sussistenza delle condizioni per il mantenimento dell’incarico.
 |
| I R.U.P. | * I R.U.P. sono assoggettati alla procedura volta alla gestione di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale, non essendo qualificabili come dirigenti.
 |

***\*\*\****

1. ***Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)***

Le misure volte alla prevenzione della corruzione previste dalla Legge n. 190/2012 sono elaborate dal Responsabile della prevenzione della corruzione e sono adottate dall’organo di indirizzo della società.

Le misure devono avere adeguata pubblicità sia interna che esterna, mediante inserimento sul sito internet www.zitac.it.

Le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza sono:

* elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dall’organo di indirizzo della società (Collegio dei Liquidatori);
* definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
* verificare l’efficace attuazione del piano e della sua idoneità;
* proporre modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell’organizzazione;
* verificare l’effettiva rotazione, laddove possibile, degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
* individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità;
* pubblicare entro il 15 dicembre di ogni anno sul sito web una relazione recante i risultati dell’attività;
* ha compiti di “vigilanza interna” su eventuali cause di incompatibilità / inconferibilità degli incarichi dirigenziali e/o degli organi di amministrazione e provvede alle segnalazioni ad ANAC;
* ove riscontri dei fatti che rappresentano notizia di reato, deve presentare denuncia alla procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previsti dalla legge (art. 331 c.p.p.) e deve darne tempestiva informazione all'Autorità nazionale anticorruzione.

In capo al Responsabile incombono le seguenti responsabilità sancite dalla Legge n. 190/2012:

* in caso di commissione, all’interno di Zitac S.p.A. Srl, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde sul piano disciplinare, oltre che per il danno all’immagine all’Azienda stessa, **salvo** che provi tutte le seguenti circostanze:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTCT e di aver osservato le prescrizioni sopra descritte;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza del Piano;

* in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il Responsabile della prevenzione della corruzione risponde, per omesso controllo, sul piano disciplinare. La sanzione disciplinare a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi.

***Gli Organismi Indipendenti di Vigilanza (OIV)***

Gli OIV rivestono un ruolo di coordinamento tra sistema di gestione della performance e le misure di prevenzione della corruzione e trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Il quadro delle competenze ad essi dapprima attribuite dall’art. 14 del d.lgs. 150/2009, n. 150, è stato successivamente modificato ed integrato dal d.l. 90/2014 e dal d.P.R. del 9 maggio 2016, n. 105 «Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle amministrazioni pubbliche» e, più recentemente, dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 74. Specifici compiti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza sono stati conferiti agli OIV dal d.lgs. 33/2013 e dalla l. 190/2012.

Le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione dal d.lgs. 33/2013 sono state rafforzate dalle modifiche che il d.lgs. 97/2016 ha apportato alla l. 190/2012.

La nuova disciplina, improntata su una logica di coordinamento e maggiore comunicazione tra OIV e RPCT e di relazione dello stesso OIV con ANAC, prevede un più ampio coinvolgimento degli OIV chiamati a rafforzare il raccordo tra misure anticorruzione e misure di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni e della performance degli uffici e dei funzionari pubblici.

I compiti dell’OIV possono essere così sintetizzati:

* verificano che il PTPCT sia coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance, si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza;
* verifica i contenuti della Relazione annuale del RPCT recante i risultati dell’attività svolta che il RPCT è tenuto a trasmettere allo stesso OIV oltre che all’organo di indirizzo dell’amministrazione (art. 1, co. 14, della l. 190/2012). Nell’ambito di tale verifica, l’OIV ha la possibilità di chiedere al RPCT informazioni e documenti che ritiene necessari e può anche effettuare audizioni di dipendenti (art. 1, co. 8-bis, l. 190/2012);
* esprime un parere obbligatorio su una specifica misura di prevenzione della corruzione - il codice di comportamento - che ogni amministrazione adotta ai sensi dell’art. 54, co. 5, d.lgs. 165/2001-
* sono tenuti a verificare la coerenza tra gli obiettivi di trasparenza e quelli indicati nel piano della performance, valutando anche l’adeguatezza dei relativi indicatori
* promuovono e attestano l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

***L’assenza di lavoratori dipendenti in forza presso la società, il Collegio dei liquidatori composto soltanto da due componenti e la mancata adozione di un Modello Organizzativo ex d.lgs. n. 231/2001, con conseguente assenza di un Organismo di Vigilanza, rende inattuabile una nomina di OIV in capo a soggetti diversi dall’attuale RPCT***.

\*\*\*

1. ***Pubblicità delle misure***

Le misure devono avere adeguata pubblicità sia interna che esterna, mediante inserimento nell’apposita sezione “società trasparente” sul sito internet www.zitac.it

\*\*\*

1. ***La Formazione***

L’attività formativa finalizzata alla conoscenza della normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, Legge n. 190/2012 e successive modificazioni, sarà trattata in modo uniforme nei confronti di tutti i soggetti destinatari dell’obbligo. Gli eventuali dipendenti dovranno partecipare ad un programma formativo sulla normativa relativa alla prevenzione e repressione della corruzione e sui temi della legalità.

Il programma relativo alla formazione dovrà quindi obbligatoriamente prevedere un percorso formativo per la prevenzione della corruzione, nonché in tema di etica e legalità. Tale percorso di formazione dovrà essere indirizzato secondo un approccio che sia al contempo normativo specialistico e valoriale, in modo da accrescere le competenze e lo sviluppo del senso etico e, quindi, potrà riguardare le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione ed in particolare i contenuti della Legge 190/2012, gli aspetti etici e della legalità dell’attività amministrativa oltre ad ogni tematica che si renda opportuna e utile per prevenire e contrastare la corruzione.

\*\*\*

1. ***La tutela del dipendente che segnala gli illeciti (c.d. Whistelblower)***

Nonostante l’attuale struttura di Zitac S.p.A., che non vede soggetti impiegati come lavoratori dipendenti, è d’obbligo una sezione dedicata alla tutela del segnalatore d’illeciti (così detto Whistelblower), che ha visto peraltro una recente rimodulazione delle tutele.

Il dipendente che riferisce al proprio superiore gerarchico condotte che presume illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Le recenti novità introdotte dalla Legge n. 179/2017, in tema di tutela del segnalatore, prevedono che l’adozione di misure discriminatorie può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che ad un’organizzazione sindacale. L’eventuale licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì espressamente qualificati nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell’articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Nell’ambito di un eventuale procedimento penale a carico del segnalato, l’identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dalla legge ([[3]](#footnote-3)). Nell’ambito del procedimento disciplinare l’identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

Le tutele fin qui citate non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia formulata ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In altri termini, quanto introdotto dal legislatore non costituisce una scriminante in bianco nell’ipotesi di denuncia infondata, strumentale o pretestuosa.

### ***Procedura*** ***Whistelblower.***

* Ogni dipendente può segnalare potenziali condotte illecite di altri colleghi o dei liquidatori al Responsabile anticorruzione e trasparenza; la segnalazione viene effettuata con apposito **Modulo** (**Allegato 2**) disponibile anche sul sito internet di Zitac.
* Il Responsabile anticorruzione garantisce l’anonimato del segnalatore e dà notizia al Presidente del Collegio dei Liquidatori, laddove la segnalazione non lo riguardi;
* Qualora i fatti riguardino il Responsabile anticorruzione la segnalazione andrà effettuata al Presidente del Collegio dei Liquidatori; nel caso in cui i fatti riguardino il Presidente del Collegio dei Liquidatori, il Responsabile anticorruzione, una volta ricevuta la segnalazione, dovrà dare comunicazione all’ente controllante di maggioranza (Comune di Cittadella) e ad ANAC.
* La società solo in caso di assunzione di personale istituisce un apposito indirizzo di posta elettronica per la ricezione delle segnalazioni, consultabili esclusivamente dal Responsabile anticorruzione, al fine di garantire l’anonimato delle segnalazioni.
* Zitac si impegna a sanzionare l’inosservanza delle disposizioni previste dalla presente procedura.

\*\*\*

1. ***Rotazione degli incarichi o misure alternative***

Zitac non può dare attuazione agli obblighi in tema di rotazione dei dipendenti con funzioni dirigenziali o assimilate, poiché non ha in forze lavoratori dipendenti e tutte le attività, sono svolte da consulenti esterni. Per l’affidamento di consulenze (rientranti nell’ambito dell’affidamento di servizi), si applicano le norme vigenti e le direttive ANAC.

\*\*\*

1. ***Conflitto d’interessi (anche solo potenziale)***

Tutti i dipendenti/collaboratori/consulenti devono, nei loro rapporti esterni con clienti/fornitori/contraenti e concorrenti, curare gli interessi della società rispetto ad ogni altra situazione che possa concretizzare un vantaggio personale, anche indiretto e di natura non patrimoniale.

Vista la particolare struttura di Zitac, tutto quanto previsto nel presente paragrafo deve intendersi applicabile anche a qualunque Responsabile del procedimento nominato (così detti R.U.P.).

I collaboratori e i consulenti, comunque qualificati o denominati, destinati ad operare nei settori e/o nelle attività particolarmente esposti alla corruzione, hanno l’obbligo di astensione dall’attività nelle ipotesi in cui sussista un conflitto d’interessi anche solo potenziale, così come previsto dall’art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, norma ritenuta applicabile anche con riferimento alle società private controllate da ente pubblico.

|  |
| --- |
| Per **conflitto di interessi, reale o potenziale**, si intende qualsiasi relazione intercorrente tra un dipendente/collaboratore/consulente/RUP e soggetti, persone fisiche o giuridiche, che possa risultare di pregiudizio, anche solo potenziale, per l’Azienda. |

|  |  |
| --- | --- |
| ***Conflitto di interessi*** | ***Procedura*** |
|  | * Il dipendente/collaboratore/consulente/R.U.P. della società è tenuto a segnalare a mezzo email al Responsabile anticorruzione (all’indirizzo anticorruzione@zitac.it) ogni situazione di conflitto d’interesse con la società, **anche solo potenziale**, dichiarando di astenersi dall’attività in conflitto e specificandone i motivi. La segnalazione deve essere effettuata anche nelle ipotesi di dubbio in ordine al conflitto d’interessi.
* La segnalazione viene valutata dal Responsabile anticorruzione e posta a conoscenza del Collegio dei Liquidatori per la valutazione di possibili soluzioni al conflitto.
* Le segnalazioni vengono archiviate e conservate a cura del Responsabile per almeno dieci anni.
 |

\*\*\*

1. ***Il sistema di monitoraggio***

Zitac prevede specifiche attività di monitoraggio volte a verificare lo stato di attuazione delle misure stabilite dal PTPC e l’eventuale necessità di revisioni. A tal proposito, tutti i soggetti coinvolti possono inviare al Responsabile anticorruzione indicazioni e proposte.

Il Responsabile anticorruzione e trasparenza entro il 15 dicembre di ogni anno trasmette al Presidente del Collegio dei Liquidatori, quale organo d’indirizzo, una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la pubblica nel sito web dell’amministrazione (così come previsto dall’art. 1, co. 14, Legge n. 190/2012).

Entro il 31 gennaio di ogni anno l’organo amministrativo provvede agli adempimenti di comunicazione, pubblicazione e aggiornamento del Piano Triennale adottato.

Nell’ambito della complessiva azione di verifica e monitoraggio del presente Piano, il Responsabile anticorruzione e trasparenza potrà:

* richiedere ai vari uffici informazioni e dati relativi alle attività a rischio corruzione, così come individuate dal presente piano e dalla legge;
* verificare e chiedere delucidazioni scritte e/o verbali su comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, ipotesi di corruzione e illegalità;
* monitorare, anche a campione, i rapporti tra la società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dipendenti (eventuali) di Zitac S.p.A.;
* effettuare controlli a campione di natura documentale e, in casi di particolare rilevanza, anche mediante sopralluoghi e verifiche presso le strutture competenti.

Il Responsabile della prevenzione anticorruzione e trasparenza tiene conto, infine, di segnalazioni/reclami non anonimi provenienti da interlocutori istituzionali, da singoli portatori di interessi ovvero da cittadini, anche inoltrate tramite l’indirizzo di posta elettronica anticorruzione@zitac.it che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

L’adozione del presente Piano potrà portare all’implementazione di procedure e l’istituzione di regolamenti che dovessero essere ritenuti necessari per l’efficace prevenzione del rischio corruzione per dare piena attuazione agli obblighi di trasparenza.

\*\*\*

1. ***I contenuti minimi delle misure: analisi, mappatura, valutazione e trattamento del rischio corruzione***
	1. ***L’attività di analisi***

Le misure volte alla prevenzione della corruzione devono consentire l’individuazione e la gestione dei rischi corruzione latamente intesa.

A tale scopo, la società effettua un’analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi.

L’ANAC nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) da ultimo approvato cita le così dette “attività generali” in cui si possono astrattamente verificare fatti di corruzione, riprendendo il contenuto del comma n. 16 della Legge n. 190/2012.

Secondo il PNA citato, al fine di elaborare delle misure minime in materia di anticorruzione e trasparenza, è fondamentale procedere seguendo i punti di seguito riassunti.

* Analisi del **contesto esterno**, intesa come disamina delle caratteristiche dell’ambiente nel quale l’ente opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio che possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell’amministrazione o ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

|  |  |
| --- | --- |
| **Zitac** | ***Analisi del contesto esterno*** |
|  | *La società opera, sin dalla fase della sua costituzione quale società di trasformazione urbana ed ha come oggetto la progettazione e la realizzazione degli interventi per la trasformazione e la riqualificazione urbana ed edilizia e per lo sviluppo produttivo del territorio del Comune di Cittadella.* *In particolare, oggetto del suo intervento sono due aree industriali site nel comune. Le vendite relative alla prima area, denominata “Santa Croce Bigolina”, si sono concluse nell’esercizio 2009; la società conserva tuttora la proprietà delle aree a standard della zona industriale “Santa Croce Bigolina” sulle quali sono state realizzate le strade, i parcheggi e le aree verdi.* *L’area industriale “Rometta” è ancora in corso di realizzazione, poiché l’attività è rimasta sospesa per la prima parte dell’esercizio a causa di difficoltà finanziarie dovute, anche, alla declaratoria di fallimento delle aziende che stavano eseguendo la realizzazione delle opere. A seguito dei fallimenti delle società contraenti, che avevano subito la pesante crisi economica del periodo, Zitac risolveva i contratti in essere e, causa il forte indebitamento, non riusciva a realizzare quanto necessario per il nuovo affidamento dei lavori per il conseguente completamento degli stessi.**La società è stata posta in liquidazione volontaria da parte dell’assemblea straordinaria in data 29 novembre 2016, atto pubblicato nel registro delle imprese il successivo 16 dicembre 2016.**A seguito delle trattative con le banche finanziatrici, concluse nel mese di giugno 2017, veniva presentato un accordo di ristrutturazione del debito ex art. 182-bis L.F., omologato dal Tribunale di Padova. Il piano industriale posto a fondamento dell’accordo di ristrutturazione, prevede: la realizzazione delle opere necessarie alla trasformazione urbanistica, da area Agricola ad area Produttiva, di tutti i Terreni, come previsto nel P.I.P; la vendita di tutti i Terreni.**Sotto il profilo dell’analisi del contesto esterno, dunque, i profili di maggiore delicatezza per quanto qui interessa attengono alle modalità di scelta dei contraenti al fine della realizzazione delle opere previste dal piano industriale, con annesse attività di servizi di progettazione e/o consulenza propedeutiche alla realizzazione delle attività prefissate. Il particolare periodo storico e le partecipazioni al capitale sociale da parte di enti pubblici rendono necessarie particolari attenzioni alle procedure per l’affidamento dei lavori, pur non essendo allarmante, sotto il profilo corruttivo, il contesto ambientale.* *Il 29 maggio 2018 è stato approvato dal Comune di Cittadella il “Regolamento di assegnazione aree P.I.P. nella zona Produttiva Rometta”.* *Sono attualmente in corso di realizzazione le opere di urbanizzazione del c.d. terzo stralcio.*  |

* Analisi del **contesto interno** da intendersi come disamina degli aspetti legati all’organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare, essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall’altro, il livello di complessità dell’ente. L’ANAC consiglia di considerare, in particolare: gli organi di indirizzo, la struttura organizzativa, ruoli e responsabilità; politiche, obiettivi, e strategie; risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie; qualità e quantità del personale; cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell’etica; sistemi e flussi informativi, processi decisionali (sia formali sia informali); relazioni interne ed esterne.

|  |  |
| --- | --- |
| **Zitac** | ***Analisi del contesto interno*** |
|  | *Zitac assume la forma giuridica della Società per Azioni e applica le regole dettate dal Codice civile per il governo societario oltre a quanto previsto dal “nuovo” testo unico in tema di società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016).**Le partecipazioni societarie sono state più volte richiamate e il controllo è esercitato dal socio Comune di Cittadella, con partecipazione rilevante anche del Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale di Padova.**In particolare, oltre al versamento del capitale sociale, il Comune di Cittadella disponeva il versamento di un contributo forfettario di euro 300.000 in tre tranche versate tra il 2015 e il 2016, dovuto a seguito della realizzazione di alcune opere rese necessarie nel corso del tempo e di pubblico interesse (in particolare si trattava della messa in sicurezza idraulica delle aree oggetto di trasformazione urbana).**Nell’ambito del piano di ristrutturazione del debito era previsto che nel corso del 2017 tutte le operazioni finanziarie fossero vagliate dall’advisor e che le disposizioni di pagamento fossero previamente autorizzate anche dalla banca presso la quale era acceso il conto corrente societario (istituto di credito “contraente” dell’accordo di ristrutturazione del debito – Cassa di Risparmio del Veneto). Per prassi, ancor oggi, il responsabile dell’ufficio amministrativo della società, prima di disporre il pagamento di qualunque somma richiede il l’autorizzazione della banca.**Il governo societario, come da atto di liquidazione, è affidato al collegio dei Liquidatori che nella prassi è sempre coinvolto in ordine alle decisioni aziendali, salvo attività urgenti poi comunque oggetto di “ratifica” (termine da non intendersi nella sua accezione civilistica dati i pieni poteri in capo al Presidente del CdL) alla prima riunione utile del collegio.**La società ha da poco rinnovato le nomine dei componenti del Collegio Sindacale, approvato il bilancio 2017 e redatto la relazione di governo posta all’attenzione dell’assemblea dei soci. L’organizzazione interna della società è ridotta la minimo, non essendovi alcun lavoratore dipendente e tutte le attività, ivi compresa quella di segreteria e gestione degli appalti, vengono seguite da consulenti esterni.**Sotto il profilo del rischio corruzione, in senso penalistico, la società non ha adottato un modello organizzativo di gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n. 231/2001. Vista la fase di liquidazione volta all’esaurimento dell’oggetto sociale con conseguente cessazione della società l’adozione non pare essere un adempimento assolutamente necessario. Tuttavia, con riferimento al rischio corruzione, latamente inteso, la società ha dapprima adottato un piano anticorruzione e procede, con il presente, all’aggiornamento e all’adeguamento con correlata attività di analisi e mappatura del rischio.**L’operatività degli organi societari, ivi compresi quelli di controllo, nonché l’adozione del presente piano consentono di valutare il contesto interno in termini positivi.* |

* **Individuazione delle Aree di Rischio**

 Il legislatore ha tipizzato delle aree di rischio in tema di corruzione (latamente intesa) presumendo, si potrebbe dire in via “assoluta”, che nell’esercizio di determinate attività vi sia, sempre e comunque, un rischio corruttivo, da cui deve conseguire una mappatura dei processi.

In particolare, l’art. 1, co. 16, Legge n. 190/2012 prevede le seguenti aree di **rischio tipico**:

1. ***procedimenti di autorizzazione o concessione*** *(codice attribuito A.1);*
2. ***procedimenti volti alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*** *(codice attribuito A.2);*
3. ***procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati*** *(codice attribuito A.3);*
4. ***concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009*** *(codice attribuito A.4).*

Per quanto concerne l’individuazione delle aree di **rischio specifico**, derivanti dalla tipologia di attività sociale e tenuto conto delle fattispecie di reato richiamate nel presente piano, al fine dell’inquadramento della materia dell’anticorruzione e trasparenza, si possono indicare le seguenti aree:

1. ***gestione di erogazioni, sovvenzioni o contributi comunque denominati*** *(codice attribuito A.5);*
2. ***gestione dei rapporti e dei flussi finanziari*** *(codice attribuito A.6);*
3. ***gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni*** *(codice attribuito A.7).*
* **La mappatura dei processi**

È l’attività che prevede un’analisi del contesto interno, oltre ai dati generali sopra indicati, ed è basata sulla rilevazione ed analisi dei processi organizzativi. La mappatura dei processi è un modo “razionale” di individuare e rappresentare tutte le attività dell’ente per fini diversi. In questa sede, come previsto dal PNA, la mappatura assume carattere strumentale a fini dell’identificazione, della valutazione e del trattamento dei rischi corruttivi.

*\*\*\**

* 1. ***La valutazione e il trattamento del rischio in relazione alle attività sensibili***

Secondo le direttive ANAC e i criteri di valutazione del rischio aziendale in generale, un adeguato livello di consapevolezza del contesto di minaccia che grava sull’amministrazione costituisce un fondamentale prerequisito per un’efficacie attività di contrasto della corruzione.

Il valore del rischio (**R**) di un evento di corruzione è stato calcolato come il prodotto della probabilità (**P**) dell’evento per l’intensità del relativo impatto (**I**):

**Rischio di corruzione = Probabilità dell’evento x Impatto**

**R = P x I**

- La **Probabilità** (**P**) che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all’amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere eseguita dal Responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell’evento attraverso una scala crescente su cinque valori: molto bassa (1), bassa (2), media (3), alta (4), altissima (5).

- **L**’**Impatto** (**I**) viene valutato calcolando le conseguenze che l’evento di corruzione produrrebbe:

a) sull’amministrazione in termini di qualità e continuità dell’azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, ecc.;

b)  sugli *stakeholders* (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell’evento di corruzione.

Poiché, come sopra evidenziato, la metodologia di calcolo si basa sul prodotto dei due fattori: probabilità ed impatto, mentre il fattore “probabilità” (**P**) è stato declinato in una scala crescente di cinque valori (molto bassa (1), bassa (2), media (3), alta (4), altissima (5)), il fattore “impatto” (**I**), necessita di una valutazione di massima prudenza, tant’è che ANAC prevede esclusivamente i valori “alto” (4) ed “altissimo” (5). I valori di rischio (**R**) possono essere così determinati

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Impatto (I)Probabilità (P) | ALTO(4) | ALTISSIMO(5) |
| MOLTO BASSA (1) | 4  | 5 |
| BASSA (2) | 8 | 10 |
| MEDIA (3) | 12 | 15 |
| ALTA (4) | 16 | 20 |
| ALTISSIMA (5) | 20 | 25 |

R = 0 🡪 RISCHIO ASSENTE

1 < R < 4 🡪 RISCHIO MOLTO BASSO

5 < R < 9 🡪 RISCHIO BASSO

10 < R < 14 🡪 RISCHIO MEDIO

15 < R < 19 🡪 RISCHIO ALTO

R > 19 🡪 RISCHIO ALTISSIMO

Valutando il “contesto esterno” ed “interno” di Zitac come sopra descritti si possono riassumere le analisi del rischio come segue.

\*\*\*

***- Procedimenti di autorizzazione e di concessione (A.1)***

La società, di regola, si pone “a valle” rispetto ai procedimenti volti all’ottenimento di autorizzazioni o al rilascio di concessioni, in quanto destinataria degli stessi.

Pur tuttavia, è capitato che la società provvedesse direttamente ad emettere delle autorizzazioni (ad es. autorizzazioni alla vendita). È inoltre possibile il rilascio di concessioni di beni a terzi, anche in forza di convenzioni con enti pubblici.

Si precisa che in data 29 maggio 2018 è stato approvato dal Comunale di Cittadella, il regolamento per l’assegnazione delle aree del PIP Rometta.

Il regolamento, vista la convenzione del 27.12.2012 in essere tra la società e il già menzionato ente territoriale, prevede, tra l’altro: le modalità di assegnazione delle aree, i requisiti per la partecipazione ai bandi, i criteri di attribuzione dei punteggi, i criteri di assegnazione, le modalità del trasferimento di proprietà, i casi di risoluzione e revoca della concessione o di trasferimento della stessa ad altro soggetto.

Dall’analisi del contesto interno ed esterno, pertanto, emerge la necessità di considerare **Alta** la Probabilità (**P**) del rischio corruzione, quantomeno con riferimento alle attività di assegnazione delle aree del PIP, visto l’oggetto sociale e le modalità di realizzazione dello stesso.

Venendo all’applicazione della formula e all’analisi del rischio tipico:

**R = P x I**

P (probabilità alta) = 4

I (impatto alto/altissimo) = 4 o 5

 **R = 16 o 20 (RISCHIO ALTO**)

***Trattamento del rischio***.

* Per ogni procedimento di autorizzazione/concessione la società nomina un R.U.P. che, stante l’assenza di organico, potrà coincidere con il Presidente del CdL.
* Il procedimento di concessione deve essere conforme alla legge e, laddove sotto il profilo tecnico si ritenesse applicabile il codice degli appalti pubblici, esso troverà piena applicazione;
* Il R.U.P. dovrà relazionare il Collegio dei Liquidatori del corso delle attività endoprocedimentali.
* Trova piena applicazione il regolamento per l’assegnazione delle aree approvato dal Comune di Cittadella.
* Zitac quale stazione appaltante prevede negli avvisi, nei bandi o nelle lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituiscono causa di esclusione dalla gara.
* Il R.U.P. e il RPCT collaborano per la massima trasparenza dei bandi, delle graduatorie, dei criteri di scelta dei contraenti.
* L’atto di concessione dovrà essere, in ogni caso, sottoposto ad approvazione da parte del Collegio dei Liquidatori.
* Al fine della tracciabilità delle procedure, viene istituito un apposito registro conservato a cura dell’amministrazione e aggiornato dal R.U.P. nominato per ciascuna procedura.

\*\*\*

***- Procedimenti per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (A. 2).***

Tra le attività a rischio tipizzate dal legislatore vi sono tutte quelle volte all’affidamento di lavori, forniture e servizi anche con riferimento alle modalità di scelta del contraente disciplinate dal Codice degli Appalti Pubblici.

L’assenza di organico della società ha portato (e porta) all’affidamento di lavori o servizi anche con riferimento ad attività che, generalmente, vengono poste in essere da personale assunto con rapporto di lavoro subordinato.

L’esercizio dell’attività sociale è, pertanto, caratterizzato dalla gestione di procedimenti che rientrano in quelli in commento. In particolare, non solo gli incarichi professionali dei responsabili di procedimento vengono attribuiti a professionisti con specifiche competenze, ma lo stesso avviene anche per la gestione dell’attività di amministrazione e segreteria.

Inoltre, la particolare tipologia di società “di trasformazione urbana” richiede l’affidamento di lavori e servizi per la realizzazione delle opere e, quindi, per il compimento dell’oggetto sociale. La stessa valutazione, seppur con incidenza minimale rispetto alle procedure di affidamento lavori, può essere posta in essere con riferimento all’affidamento di forniture.

L’analisi del contesto interno ed esterno porta a valutare l’attività come “abituale”.

Una disamina prudenziale della Probabilità (**P**) del realizzarsi dell’evento corruttivo latamente inteso impone una valutazione **Alta**, specie alla luce delle vicissitudini che hanno toccato la società e hanno portato alla messa in liquidazione con successiva procedura concorsuale di accordo di ristrutturazione del debito. La valutazione, così come previsto dalle delibere ANAC deriva anche dagli articoli di stampa pubblicati negli ultimi tre anni e avanti ad oggetto la società. Vi è da precisare che la società ha provveduto a richiedere l’attestazione in ordine alla sussistenza di procedimenti ex D.Lgs. n. 231/2001 pendenti, certificato che è risultato nullo. Le dichiarazioni rivolte all’amministrazione controllante non hanno fatto emergere alcuna pendenza penale né provvedimenti definitivi a carico dei membri del Collegio dei Liquidatori.

Venendo all’applicazione della formula e all’analisi del rischio tipico:

**R = P x I**

P (probabilità alta) = 4

I (impatto alto/altissimo) = 4 o 5

 **R = 16 o 20 (RISCHIO ALTO**)

***Trattamento del rischio.***

* Per ogni procedimento, la Società opera attraverso un Responsabile del procedimento, designato *ad hoc* tenendo conto delle competenze specifiche eventualmente richieste per le valutazioni dell’operazione; il R.U.P., stante la carenza di organico in capo alla società, può coincidere con il Presidente del Collegio dei Liquidatori; il R.U.P. assume il ruolo di soggetto di riferimento per le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione, compresa la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.
* Tutti i soggetti coinvolti nella procedura di acquisizione osservano le disposizioni di legge statali, comunitarie e regionali, applicabili.
* Per l’individuazione dei possibili fornitori la società provvede all’invito di un numero minimo di contraenti (non inferiore a tre) a seconda dell’importo di spesa previsto relativo alla fornitura.
* Zitac quale stazione appaltante prevede negli avvisi, nei bandi o nelle lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituiscono causa di esclusione dalla gara.
* La scelta del contraente è di competenza del Collegio dei Liquidatori, previo esame dell’istruttoria del R.U.P.
* I pagamenti avvengono esclusivamente con metodi tracciabili (bonifico bancario).
* La tracciabilità è garantita dal R.U.P. mediante la registrazione dell’iter autorizzativo in apposito modulo archiviato presso la società e conservato per almeno quindici anni.
* Trovano applicazione le norme vigenti ed, in particolare, il codice degli appalti pubblici.

\*\*\*

***- Procedimento per la concessione e l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati (A.3).***

Dall’analisi della mappatura dei processi, i procedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, sussidi o contributi comunque denominati non costituiscono un rischio tipico derivante dall’esercizio dell’attività di Zitac. La società può collocarsi “a valle” rispetto alla procedura di erogazione, da intendersi come destinataria del contributo, ma in tal caso, il rischio riferito alla richiesta e alla destinazione dei contributi sarà oggetto di analisi specifica e non rientra tra quello in commento.

Nelle ipotesi in cui in forza di una convenzione con ente pubblico, fosse autorizzata all’erogazione di contributi economici a terzi sarà necessario prevedere una specifica procedura, allo stato non necessaria.

Una valutazione prudente porta ad attribuire al rischio in commento un probabilità (**P**) **Molto Bassa.**

Venendo all’applicazione della formula e all’analisi del rischio tipico:

**R = P x I**

P (probabilità molto bassa) = 1

I (impatto alto/altissimo) = 4 o 5

 **R = 4 o 5**

**(RISCHIO MOLTO BASSO / BASSO**)

***Trattamento del rischio.***

Trattandosi di rischio molto basso / basso non vengono previste procedure o protocolli specifici, fermo restando che nell’ipotesi in cui la società dovesse porre in essere una qualsiasi attività volta alla concessione di erogazioni, comunque denominate, il RPCT provvederà tempestivamente e, in ogni caso, prima dell’avvio del procedimento, ad aggiornare il presente piano, a provvedere alla nuova analisi del rischio e a stabilire specifiche procedure anticorruttive.

**\*\*\***

***- Concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera (A.4).***

La società Zitac non ha in forza dipendenti poiché tutte le attività vengono svolte da collaboratori e consulenti esterni non contrattualizzati con le forme del rapporto di lavoro subordinato. Allo stato non è in previsione alcuna variazione alla prassi aziendale poiché la fase liquidatoria è destinata alla realizzazione dell’oggetto sociale con riferimento agli affidamenti mancanti sia in termini di aree da assegnare che con riferimento ai lavori da eseguire nella zona Rometta.

Dall’analisi del contesto interno ed esterno, pertanto, in una logica meramente prudenziale è possibile attribuire al rischio in commento una probabilità (**P**) **Molto Bassa**

Venendo all’applicazione della formula e all’analisi del rischio tipico:

**R = P x I**

P (probabilità molto bassa) = 1

I (impatto alto/altissimo) = 4 o 5

 **R = 4 o 5**

**(RISCHIO MOLTO BASSO / BASSO**)

***Trattamento del rischio.***

Trattandosi di rischio molto basso / basso non vengono previste procedure o protocolli specifici, fermo restando che nell’ipotesi in cui vi fosse necessità di assumere personale dipendente il RPCT provvederà tempestivamente e, in ogni caso, prima dell’avvio del procedimento, ad aggiornare il presente piano, a provvedere alla nuova analisi del rischio e a stabilire procedure specifiche anticorruttive, in osservanza alle disposizioni di legge vigenti, avuto particolare riferimento al Codice del Pubblico Impiego.

\*\*\*\*

***- Gestione di erogazioni, sovvenzioni o contributi comunque denominati (A.5).***

Un **rischio specifico** correlato a quanto descritto al punto che precede, vi è quello riferito alla partecipazione a bandi o gare volte all’ottenimento di erogazioni, finanziamenti o contributi pubblici comunque denominati.

Zitac, per la tipologia di attività svolta, solitamente non partecipa a bandi pubblici, poiché opera come esecutrice delle attività volte alla trasformazione urbana del Comune di Cittadella.

Pur tuttavia, la società ha percepito contributi al fine di reintegrare parte della finanza corrisposta per l’esecuzione di opere, come ad esempio la realizzazione di condutture per la sicurezza idraulica nella zona Rometta.

Astrattamente è possibile che contributi vengano corrisposti anche da altri enti territoriali nelle ipotesi di realizzazione di opere di interesse comune.

Con riferimento alla percezione di contributi, il rischio corruttivo rileva con riferimento ad una serie di reati, tra cui: malversazione a danno dello Stato, o di altro ente pubblico (art. 316 *bis* c.p.); indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, o di altro ente pubblico (art. 316 *ter* c.p.); truffa in danno dello Stato, o di un altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.); truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.); concussione (art. 317 c.p.); corruzione per un atto d’ufficio (corruzione impropria) (art. 318 c.p.) e per un atto contrario ai doveri d’ufficio (corruzione propria) (art. 319 c.p.); istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), tutti riportati per intero nelle note della parte generale del presente Piano.

Le analisi del contesto interno ed esterno, pertanto, portano, in una logica di prudenza, a considerare **Media** la Probabilità (**P**) del rischio corruzione.

Venendo all’applicazione della formula e all’analisi del rischio specifico:

**R = P x I**

P (media) = 3

I (impatto) = 4 o 5

 **R = 12 o 15**

**(RISCHIO MEDIO / ALTO**)

***Trattamento del rischio.***

* Il Collegio dei Liquidatori decide di avvalersi dei contributi / finanziamenti pubblici e nomina un R.U.P. che non potrà coincidere con il Presidente del Collegio dei Liquidatori.
* Il R.U.P. esegue le verifiche circa la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dal bando e relaziona il Collegio dei Liquidatori;
* Il Collegio dei Liquidatori delibera sulla prosecuzione del procedimento e, in caso positivo, il R.U.P. effettua l’istruttoria, reperisce tutta la documentazione necessaria per richiedere il contributo, predispone la documentazione necessaria e ne garantisce la veridicità;
* La domanda viene sottoscritta dal Presidente del Collegio dei Liquidatori, mentre il R.U.P. ne cura l’invio secondo le modalità previste.
* Non vi è alcun rapporto con la Pubblica Amministrazione nel corso della predisposizione della richiesta di finanziamento.
* Il R.U.P. fornisce i chiarimenti e le integrazioni eventualmente richieste dalla P.A.
* L’eventuale accettazione della domanda contiene anche l’indicazione dell’importo corrisposto e le finalità cui lo stesso debba essere destinato-vincolato.
* Il Collegio dei Liquidatori cura la corretta destinazione degli importi corrisposti.
* Il R.U.P. registra tutte le attività svolte e ne cura l’archiviazione presso la società; la tracciabilità viene conservata per almeno quindici anni.

\*\*\*

* **Nell’ipotesi in cui vengano percepiti contributi da parte dell’ente controllante o altro ente, senza partecipazione a bandi o gare.**
* Il Collegio dei Liquidatori provvede a dare disposizione ai fini della contabilizzazione del contributo e nomina un R.U.P.
* il R.U.P. verifica la corrispondenza tra somme percepite e somme oggetto di contributo (ad es. descritte in una convenzione) nonché la conformità del titolo per cui è stata disposta.
* nell’ipotesi di contributo preventivo rispetto alla realizzazione di un determinato lavoro o servizio da svolgere da parte della società, il R.U.P. indica la destinazione e le modalità di spesa e relaziona il Collegio dei Liquidatori che approva o modifica quanto prospettato dal R.U.P.
* il Collegio dei Liquidatori è responsabile della destinazione del contributo allo scopo per cui è stato percepito.
* Il R.U.P. registra tutte le attività svolte e ne cura l’archiviazione presso la società; la tracciabilità viene conservata per almeno quindici anni.

\*\*\*

### ***- Gestione dei rapporti e dei flussi finanziari (A.6)***

La composizione dell’organo di governo societario (Collegio dei Liquidatori), la presenza di un consulente fiscale, il collegio sindacale in carica, il revisore dei conti, nonché la procedura di accordo di ristrutturazione del debito omologata dal Tribunale di Padova, sono indici tranquillanti rispetto alla valutazione del rischio corruzione derivante dalla gestione dei rapporti e dei flussi finanziari.

In astratto, l’assenza di deleghe di funzioni e di limitazioni di poteri in capo al Presidente del Collegio dei Liquidatori fa sì che in possano esservi disposizioni finanziarie senza alcun controllo.

Tuttavia, l’atto con il quale la società è stata posta in liquidazione ha espressamente previsto la legale rappresentanza della società in capo al Presidente del Collegio dei Liquidatori e che il governo societario sia esercitato in forma collegiale.

Inoltre, per prassi costante, tutte le decisioni vengono assunte collegialmente e soltanto in casi urgenti e, comunque, per impegni di spesa modesti (finora mai superiori ad euro 5.000) provvede direttamente il Presidente. Tali atti sono sempre stati posti all’approvazione del Collegio dei Liquidatori per la “ratifica” (il virgolettato è d’obbligo data la pienezza dei poteri in capo al Presidente).

Per un più adeguato trattamento del rischio sarebbe opportuna la predisposizione di deleghe di funzioni e l’introduzione di limiti economici nelle operazioni in capo ai singoli liquidatori.

La valutazione del rischio porta quindi a una valutazione di probabilità (P) **Media**

Venendo all’applicazione della formula e all’analisi del rischio tipico:

**R = P x I**

P (media) = 3

I (impatto) = 4 o 5

 **R = 12 o 15**

**(RISCHIO MEDIO / ALTO**)

***Trattamento del rischio (Le procedure qui indicate rispondono alla finalità di anticorruzione e non hanno alcun rilievo civilistico).***

* Il Presidente del Collegio dei Liquidatori può disporre operazioni economiche fino al valore di euro 10.000 (iva inclusa) in via autonoma; è garantita la tracciabilità e l’analitica descrizione delle operazioni attuate in via autonoma e, in ogni caso, vengono relazionate al primo Collegio dei Liquidatori regolarmente convocato.
* Tutte le eventuali operazioni di valore superiore ad euro 10.000 (iva compresa) vengono deliberate dal Collegio dei Liquidatori.
* Nei soli casi di urgenza in cui non sia possibile convocare il Collegio dei Liquidatori in tempi utili per la deliberazione, il Presidente può provvedere in via d’urgenza; in tal caso viene tracciato: il tipo di operazione e il motivo dell’urgenza, che saranno oggetto di valutazione da parte del Collegio. L’operazione di tracciatura avviene su un registro conservato presso la società e tenuto dal RPCT per almeno quindici anni.
* Nell’ipotesi in cui uno dei Liquidatori avesse riserve in ordine all’operazione eseguita in via d’urgenza chiede chiarimenti al Presidente che dovrà motivare il suo operato specificamente entro un termine di 5 giorni; solo nel caso in cui le motivazioni siano ritenute insufficienti o inadeguate uno o entrambi i Liquidatori segnalano l’operazione ad ANAC ed, eventualmente, anche all’Autorità Giudiziaria.

**- *Gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni* (A.7).**

La mappatura dei processi e la valutazione degli stessi porta a prendere in esame un altro rischio specifico derivante dalle attività poste in essere da Zitac S.p.A., ovvero la gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni. Di regola, l’amministrazione con la quale la società ha contatti abituali è il Comune di Cittadella, socio di maggioranza nel capitale sociale oltre che ente sul cui territorio si realizza la trasformazione urbana. Ne deriva che vi sono costanti atti amministrativi emessi dall’Ente territoriale, come ad esempio convenzioni, concessioni, regolamenti di disciplina, approvazioni e variazioni di regole urbanistiche volte all’attuazione del PIP.

Inoltre, la società è partecipata anche da altri enti rispetto ai quali altre pubbliche amministrazioni hanno un controllo o, comunque una partecipazione.

Non solo, le attività svolte da Zitac S.p.A. portano a costanti contatti sia con altre amministrazioni (es. convenzioni con altri enti territoriali per opere poste a confine con il Comune di Cittadella e di comune interesse) e, più in generali, a rapporti con altri soggetti pubblici.

Sotto il profilo dell’anticorruzione, quindi, appare opportuno e prudenziale valutare anche il rischio derivante dalla gestione dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, prendendo in esame anche la tematica, seppur marginale, degli omaggi e delle sponsorizzazioni.

La valutazione del rischio porta quindi a una valutazione di probabilità (P) **Media**

Venendo all’applicazione della formula e all’analisi del rischio tipico:

**R = P x I**

P (media) = 3

I (impatto) = 4 o 5

 **R = 12 o 15**

**(RISCHIO MEDIO / ALTO**)

***Trattamento del rischio***

* Nei rapporti con le P.A. e con Pubblici Ufficiali i processi decisionali vengono assunti collegialmente dal Collegio dei Liquidatori.
* Laddove necessario viene nominato un Responsabile di funzione, preferibilmente non coincidente con un componente del Collegio dei Liquidatori; laddove sia necessario intrattenere rapporti/contatti continui con pubblici ufficiali il Collegio dei Liquidatori determinerà i limiti dei poteri del Responsabile di funzione.
* In ogni caso, i rapporti con la P.A. e con i Pubblici Ufficiali vengono tracciati mediante annotazione in apposito registro e conservato presso la società per almeno quindici anni.
* Viene conservata la documentazione relativa alle occasioni di rapporto/contatto con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio, di modo che risultino sempre evidenti l’oggetto del rapporto/contatto e le modalità in cui questi si sono svolti.
* È fatto divieto di corrispondere doni o regalie a pubblici ufficiali o incaricati di pubblici servizi sotto forma di denaro, o sotto forma di beni o servizi, salvo doni occasionali di modico valore (comunque non superiore ad euro 150) in occasione di festività.

# **II - Sezione in materia di Trasparenza**

1. ***Trasparenza e pubblicazione degli atti***

La nozione di trasparenza disciplinata dalla normativa vigente va intesa in termini di **accessibilità** ed è finalizzata a consentire l’accesso ad una pluralità di informazioni relative all’ente, di cui di seguito si farà cenno.

In tema di trasparenza, il nuovo art. 2-*bis* del D.Lgs. n. 33/2013, introdotto dal D.Lgs. n. 97/2016, disciplina l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni dell’intero decreto, sia con riferimento all’accesso alle informazioni (c.d. accesso civico), che in relazione agli obblighi di pubblicazione dei dati.

L’articolo definisce e delimita la nozione di “pubbliche amministrazioni” con rinvio all’art. 1, co. 2, del D.lgs. n. 165 del 2001, oltre a disporre che la stessa disciplina dettata dal D.Lgs. n. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni si applica, “in quanto compatibile”, anche a enti pubblici economici, ordini professionali e a società in controllo pubblico come definite dal D.Lgs. n. 175/2016.

La disposizione normativa estende quindi il regime di trasparenza, in quanto compatibile, alle società controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni, da valutare in relazione alla tipologia delle attività svolte, occorrendo distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività dell’ente siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici o, ancora, i casi di attività svolte in regime di privativa. Occorre, infine, avere riguardo al regime normativo già applicabile alle diverse tipologie di enti in base ad altre fonti normative, allo scopo di evitare la duplicazione degli adempimenti e di garantire un coordinamento con gli obblighi di prevenzione.

Gli enti di diritto privato a controllo pubblico, come è Zitac S.p.A., oltre ai generali obblighi di trasparenza sull’organizzazione, devono osservare gli obblighi generali in tema di trasparenza, nonché gli obblighi di pubblicazione e accesso generalizzato con riferimento alle attività di pubblico interesse.

In punto di applicabilità della disciplina, si richiama integralmente l’**Allegato 3** che specifica le aree oggetto di trasparenza, così come dettagliatamente descritte da ANAC nella delibera n. 1134/2017, nonché le singole attività concretamente realizzate da Zitac S.p.A.

- ***Obblighi di pubblicazione specifici per le Stazioni Appaltanti***.

Il legislatore ha previsto specifici obblighi di comunicazione per le **stazioni appaltanti**, richiamando quelli previsti dal Codice degli Appalti pubblici, cui si rinvia *in toto*.

 Non solo, la Legge n. 190, prevede altresì l’obbligo di comunicazione con riferimento:

* ai procedimenti di **scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi**, **anche con riferimento alla modalità di selezione** prescelta ai sensi del codice degli appalti.

Come descritto nella sezione anticorruzione del presente piano, i procedimenti di scelta del contraente e le modalità di selezione costituiscono un rischio tipico e sensibile, rispetto al quale è prevista una specifica procedura a garanzia della trasparenza.

|  |
| --- |
| Affidamento di - lavori - forniture - servizi |

In particolare, le stazioni appaltanti sono in ogni caso tenute a pubblicare nei propri siti web istituzionali, con riferimento all’affidamento di lavori, forniture e servizi:

* la struttura proponente;
* l’oggetto del bando;
* l’elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
* l’aggiudicatario;
* l’importo di aggiudicazione;
* i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura;
* l’importo delle somme liquidate.

Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le già menzionate informazioni ogni semestre alla “Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni”.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, le informazioni appena descritte, relativamente all’anno precedente, sono pubblicate in ***tabelle riassuntive*** rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto (formati \*.pdf e \*.xls) che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

Le amministrazioni trasmettono in formato digitale tali informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che le pubblica nel proprio sito web e provvede agli altri adempimenti previsti dalla legge.

1. **Obblighi di pubblicazione da parte delle società a controllo pubblico.**

Le Linee Guida ANAC prevedono che le società in controllo pubblico, in applicazione della verifica di compatibilità delle attività svolte, pubblichino i dati, i documenti e le informazioni relativi alle loro organizzazioni e all’attività esercitata.

Zitac S.p.A. in conformità alle disposizioni di legge e alle Linee Guida ha posto in essere l’attività di verifica di compatibilità ed elaborato un Allegato al presente documento, riportante i singoli adeguamenti adottati (**Allegato 3**).

Il D.Lgs. n. 175/2016 “*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*” oltre a prevedere, in via generale, che le società in controllo pubblico sono tenute ad assicurare il massimo livello di trasparenza nell’uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti secondo le previsioni del D.Lgs. n. 33/2013 introduce, all’art. 19, specifici obblighi di pubblicazione, a pena di sanzioni. Nel dettaglio, i nuovi obblighi introdotti riguardano:

a) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico stabiliscono i criteri e le modalità per il reclutamento del personale;

b) i provvedimenti delle amministrazioni pubbliche socie in cui sono fissati, per le società in loro controllo, gli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi incluse quelle per il personale;

c) i provvedimenti in cui le società in controllo pubblico recepiscono gli obiettivi relativi alle spese di funzionamento fissati dalle pubbliche amministrazioni.

|  |
| --- |
| ***Valutazione specifica della realtà Zitac S.p.A.*** ***con riferimento agli obblighi previsti dal TUSP (art. 19)*** |
| ***a)*** | *Con riferimento ai nuovi obblighi citati alla lettera a), si ribadisce che Zitac S.p.A. non ha in forza personale e la fase liquidatoria, volta alla realizzazione del PIP Rometta e alla vendita dei lotti, non prevede alcuna assunzione; di conseguenza non sono stati fissati criteri e modalità di reclutamento del personale.* |
| ***b)*** ***e******c)*** | *Per quanto concerne la pubblicazione dei provvedimenti delle amministrazioni controllanti, di cui alle lettere b) e c), Zitac S.p.A. provvede alla pubblicazione dei provvedimenti amministrativi con cui vengono fissate le attività e gli obiettivi da svolgere, come ad esempio, il recente regolamento per l’affidamento delle aree della zona Rometta. Eventuali contributi o finanziamenti, non sono previsti essendo in essere un accordo di ristrutturazione del debito con sottostante un piano industriale per la liquidazione della società. In ogni caso, eventuali provvedimenti con i quali dovessero essere erogati contributi o finanziamenti, comunque denominati, saranno oggetto di adeguata pubblicazione. Il Presidente del CdL, elabora la relazione di governo societario che viene esposta all’assemblea dei soci, tra cui l’ente pubblico territoriale partecipante* |

Si rinvia *in toto* al plesso sanzionatorio dettato dall’art. 47 D.lgs., n. 33/2013) nel caso di inosservanza delle disposizioni del Decreto riferite agli obblighi di comunicazione.

\*\*\*

Tra le novità apportate nel 2016 al Decreto n. 33/2013 vi è l’art. 15-*bis*, che prevede l’obbligo, in capo alle società controllate, di pubblicare entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione: 1) gli estremi dell’atto di conferimento dell’incarico, l’oggetto della prestazione, la ragione dell’incarico e la durata; 2) il curriculum vitae; 3) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali; 4) il tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

La pubblicazione è condizione di efficacia per il pagamento con sanzione pari alla somma corrisposta per colui che ha effettuato il pagamento.

\*\*\*

L’ANAC ha precisato, inoltre, l’obbligo, anche in capo alle società controllate, di pubblicazione dei dati previsti dall’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2016. In particolare, con riferimento all’organo di indirizzo dovranno trovare pubblicazione i seguenti contenuti:

a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

f) le dichiarazioni di cui all'articolo 2, della Legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima Legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso.

L’obbligo di comunicazione è da considerarsi assolto laddove posto in essere da parte dell’amministrazione partecipante.

*In particolare, Zitac S.p.A. adempie agli obblighi di pubblicazione mediante comunicazione dei contenuti sopra descritti all’amministrazione partecipante, che provvede alle pubblicazioni. Resta inteso che gli obblighi si riferiscono al Collegio dei Liquidatori, poiché la società non ha in forza alcun dirigente né direttore generale.*

Sotto il profilo sanzionatorio la normativa vigente prevede che:

a)  l’omessa previsione della sezione dedicata alla trasparenza è considerata come un caso di omessa adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, sanzionata ai sensi dell’art. 19, co. 5, del D.L. n. 90/2014;

b)  la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni oggetto di obbligo ai sensi  del D.Lgs. n. 33/2013, costituisce fonte di responsabilità per l’amministratore, che dovrà essere attivata nelle forme stabilite con atto statutario o regolamentare interno;

c)  la mancata pubblicazione dei dati, documenti e informazioni di cui all’art. 47 del D.lgs. n. 33/2013 è sanzionata dall’ANAC.

\*\*\*

1. ***Sito web di Zitac S.p.A. e introduzione della sezione “Società trasparente”***

Secondo le Linee Guida ANAC n. 1134 del 2017 le società sono tenute anche a costituire sul proprio sito web una apposita sezione, denominata “*Società trasparente*”, in cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D.lgs. n. 33/2013.

Zitac S.p.A. ha da tempo costituito il sito internet con dominio www.zitac.it dove pubblica una serie di atti e documenti relativi alla società e provvede all’aggiornamento dello stesso in conformità a quanto previsto dal presente Piano e dai relativi Allegati che ne costituiscono parte integrante.

**\*\*\***

1. ***L’accesso generalizzato***

**L’accesso civico (semplice)**, definito dall’art. 5, co. 1, D.lgs. n. 33/2013, è costituito dal diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni, dati all’ente nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione. Tale accesso è circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere a quanto descritto a fronte dell’inadempienza dell’ente.

**L’accesso generalizzato**, definito all’art. 5, co. 2, D.lgs. n. 33/2013, è costituito dal diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis. Semplificando al massimo, si tratta del diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati, i documenti e le informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione. La *ratio* risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. Ciò in attuazione del principio di trasparenza che il novellato articolo 1, comma 1, del Decreto trasparenza ridefinisce come accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni non più solo finalizzata a “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”, ma soprattutto, e con una modifica assai significativa, come strumento di tutela dei diritti dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa. In coerenza con il quadro normativo, il diritto di accesso civico generalizzato si configura - come il diritto di accesso civico (semplice) disciplinato dall’art. 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “da chiunque” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l’istanza “non richiede motivazione”.

L’ANAC ha precisato che le **società controllate** sono tenute ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on-line all’interno del proprio sito sia garantendo l’accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all’organizzazione e alle attività svolte.

L’accesso generalizzato, quindi, è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di comunicazione.

Con riferimento agli interessi privati, il D.lgs. n. 33/2013, all’art. 5-*bis*, definisce limiti ed esclusioni all’accesso civico, precisando che deve essere negato quando è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi (privati):

* la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia (attuale GDPR n. 2016/679 e D.Lgs. n. 101/2018);
* la libertà e la segretezza della corrispondenza;
* gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Al fine di elaborare una procedura di gestione dell’accesso civico (semplice e generalizzato), Zitac S.p.A. ha preso come riferimento i principi previsti dalle Linee Guida ANAC 1309 del 2016.

* ***Procedura di gestione dell’accesso civico generalizzato***
* Zitac S.p.A. istituisce un apposito *link* di collegamento sul proprio sito internet, al fine della gestione dell’accesso civico e dell’accesso generalizzato. In alternativa, viene riportata nella sezione l’indirizzo accessocivico@zitac.it e gli altri recapiti della società (telefono e fax).
* Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza cura la periodica e tempestiva disamina delle richieste pervenute e procede a qualificarle correttamente, come accesso generalizzato o come accesso civico, dandone tempestiva comunicazione a mezzo email al Collegio dei Liquidatori.
* Il RPCT, laddove la richiesta sia di accesso civico (semplice) e quindi inerente a documenti, atti o informazioni già oggetto di pubblicazione, risponde all’interessato evidenziando il corretto adempimento dell’obbligo da parte di Zitac S.p.A., la sezione del sito in cui è contenuta l’atto, il documento o l’informazione e, in ogni caso precisa quanto richiesto eventualmente allegando la relativa documentazione.
* Nel caso di richiesta di accesso generalizzato, avente ad oggetto, documenti, atti o informazioni che non siano oggetto di pubblicazione, il RPCT valuta il contenuto della richiesta, reperisce le informazioni necessarie per la decisione e rileva eventuali pregiudizi concreti e probabili agli interessi di Zitac S.p.A., secondo i criteri previsti dall’art. 5 Legge n. 33/2013.
* La valutazione in ordine alla sussistenza o meno di pregiudizi per la società viene valutata poi dal Collegio dei Liquidatori.
* Nell’ipotesi in cui non sussistano pregiudizi per Zitac S.p.A., il Responsabile amministrativo procede alla comunicazione di quanto previsto al richiedente, anche allegando documentazione.
* Laddove vi siano pregiudizi, valutati come concreti e probabili, devono essere comunicati al richiedente i motivi e gli interessi in contrasto con l’accesso.
* Zitac S.p.A. istituisce un “registro degli accessi” che contiene l’elenco delle richieste con l’oggetto, la data, il relativo esito con la data della decisione ed è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi nella sezione Società trasparente, “altri contenuti – accesso civico” del sito web istituzionale; il registro è curato e custodito dal Responsabile amministrativo.
* Le comunicazioni tra RPCT e Collegio dei Liquidatori, vengono archiviate e conservate per almeno dieci anni a cura del RPCT e possono essere oggetto di pubblicazione, come valutazione dell’istruttoria della richiesta.
1. Il reato de qua si affianca alle misure previste per corruzione e concussione e dal novembre 2012 è entrato nel novero dei delitti contemplati dal D.lgs. 231/2001 con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n. 265 del 13 novembre 2012) della Legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione". [↑](#footnote-ref-1)
2. Così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione), in vigore dal 28 novembre 2012. [↑](#footnote-ref-2)
3. Art. 329 c.p.p. “Obbligo del segreto” *1. Gli atti di indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria, le richieste del pubblico ministero di autorizzazione al compimento di atti di indagine e gli atti del giudice che provvedono su tali richieste sono coperti dal segreto fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari. 2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall’art. 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero. 3. Anche quando gli atti non sono più coperti dal segreto a norma del comma 1, il pubblico ministero, in caso di necessità per la prosecuzione delle indagini, può disporre con decreto motivato: a) l'obbligo del segreto per singoli atti, quando l'imputato lo consente o quando la conoscenza dell'atto può ostacolare le indagini riguardanti altre persone; b) il divieto di pubblicare il contenuto di singoli atti o notizie specifiche relative a determinate operazioni*. [↑](#footnote-ref-3)